



# COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

Tel. 0542/56911 - Fax 56900

E-Mail: [urp@mordano.provincia.bologna.it](mailto:urp@mordano.provincia.bologna.it)

Sito Internet: [www.comunemordano.it](http://www.comunemordano.it)

---

**DELIBERAZIONE N. 58 DEL 27/11/2014**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTI IMU - TASI E TARI AI SENSI  
DELL'ART. 9 BIS DEL D.L. N. 47/2014 E ADOZIONE MODIFICHE  
REGOLAMENTARI

L'anno **Duemilaquattordici** addì **ventisette** del mese di **Novembre** alle  
ore **20:30** nella sala adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e  
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello  
risultano:

GOLINI STEFANO	Presente	GASPARRI MAURIZIO	Presente
LANZONI FOSCA	Presente	TEDALDI ANTONIO	Presente
CAVINA MARCO	Presente	FOLLI CINZIA	Presente
TASSINARI NICOLA	Presente		
DALL'AGLIO CARLO	Assente		
AVONI FEDERICO	Presente		
CIRESE PIERINA	Presente		
SGUBBI VALENTINA	Assente		
FRABBONI NICOLETTA	Presente		
GRANDI SIMONE	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CIGNA GIORGIO il quale  
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità  
di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione  
dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'OdG.

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: AVONI FEDERICO, CIRESE PIERINA,  
TEDALDI ANTONIO.

Illustra la proposta l'Assessore [al Bilancio e Tributi Silvia Santandrea](#) rilevando che si tratta di un semplice adeguamento normativo alla legge nazionale con decorrenza dal 2015. Tali modifiche riguardano sia le utenze non domestiche, per lo smaltimento dei rifiuti speciali e per la Tasi, che i residenti all'estero, ai quali si applicherà l'IMU.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che con deliberazioni C.C. nn. 17, 18 e 19 del 29.4.2014, in ottemperanza all'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC) venivano adottati i regolamenti di disciplina di IMU, TASI e TARI a valere dall'1.01.2014;

- preso atto dell'art. 9-bis. del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80 entrato in vigore il 28 maggio u.s., che interviene in materia di IMU e TASI per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, così disponendo:

*1. All'articolo [13, comma 2](#), del [Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».*

*2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

- verificato che il testo di legge formula una disciplina in materia di fiscalità immobiliare per i possessori A.I.R.E. diversa da quanto previsto nei testi regolamentari IMU e TASI adottati da questo Ente, in virtù della potestà regolamentare espressa dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

- preso atto che tale potestà regolamentare in relazione alla fattispecie di cui sopra, a seguito della modifica normativa di cui all'art. [13, comma 2](#), del [Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), al settimo periodo, è venuta meno e, di fatto, la previsione contenuta all'art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento per la disciplina dell'IMU, con la quale si determinava l'assimilazione ad abitazione principale (e quindi la conseguente esclusione dall'IMU) dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata non può più essere applicata fin dall'anno di imposta 2014;

- considerato che, per le medesime ragioni di cui al precedente punto, risulta in contrasto con la normativa primaria l'art. 4, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento Comunale della TASI, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 29.4.2014, essendo venuta meno l'assimilazione alla fiscalità dell'abitazione principale da parte dei soggetti A.I.R.E. per l'anno 2014;

- preso atto che, a regime a decorrere dal 2015, l'assimilazione per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. verrà circoscritta a favore dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla nuova formulazione normativa;

- ritenuto pertanto opportuno adeguare i Regolamenti Comunali IMU, TASI e TARI, eliminando le disposizioni in contrasto con la normativa in vigore, anche al fine di rendere di maggiore semplicità la lettura delle disposizioni, come segue:

- la lett. b) dell'art. 3, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'IMU è sostituita dalla seguente formulazione:

*A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

- la lett. b) dell'art. 4, comma 2, del Regolamento per la disciplina della TASI è sostituita dalla seguente formulazione:

*A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di*

*usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi.*

- osservato che all'art. 13 del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 29.4.2014, in riferimento alle **"Riduzioni del tributo"** viene inserito il comma 5) con la seguente formulazione:

*A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l'imposta TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine della applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento da parte del soggetto passivo di imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014.*

- considerato tuttavia che, anche per espressa previsione regolamentare, molti contribuenti A.I.R.E. per l'anno di imposta 2014 si sono adeguati alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, versando alla scadenza della prima rata a titolo di TASI anziché a titolo di IMU e ritenuto opportuno disporre che, per il corrente anno, i medesimi possano regolarizzare la propria posizione con il versamento IMU della seconda rata a dicembre, senza l'applicazione di sanzione alcuna a saldo, in quanto è emersa una effettiva situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata, tale da ritenere applicabile l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 Statuto del Contribuente;

- visto inoltre che l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, modifica nuovamente il regime per i rifiuti speciali abrogando il comma 661 e, modificando l'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, dispone:

*Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.*

- ritenuto necessario aggiornare il Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 29 aprile 2014 nella parte di disciplina dei rifiuti speciali, allineando le previsioni alla modifica normativa entrata in vigore in data successiva all'approvazione del medesimo, eliminando il terzo periodo dell'art. 8, comma 5) da "Eventuale ridefinizione della superficie, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 661 della legge 147/2013, può avvenire previa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, supportata da idonea documentazione" e sostituendo tale periodo con "Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione".

- ritenuto opportuno precisare che la riduzione del tributo prevista al comma 3 dell'art. 13 è riferibile alle sole posizioni domestiche tenute a disposizione per uso stagionale da parte di non residenti, come da risultanze dei registri anagrafici, nell'immobile soggetto a tributo e sue pertinenze. All'art. 13 comma 3) è inserito "non residenti" dopo le parole utenze domestiche;

- atteso che le modifiche regolamentari sopra proposte sono riferibili ad allineamenti alle norme di rango primario in vigore o, comunque, trattasi di disposizioni che esplicheranno la propria efficacia a decorrere dal 2015 e, pertanto, non inficiano le previsioni delle entrate del Bilancio di Previsione comunale dell'anno 2014;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 87 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1.1.2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale, l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, che i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;
- preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e del decreto prot. n. 3278/6 del 29.5.2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
- visto l'allegato parere del Revisione Contabile dell'Ente allegato sub D) al presente atto ed acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguità immediata della presente deliberazione, al fine di rendere tempestivamente diffondibili le modifiche apportate alle norme regolamentari;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese:

Favorevoli:7

Astenuti: 4 (Grandi, Folli, Tedaldi, Gasparri)

## D E L I B E R A

1) per le ragioni espresse in premessa di modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 29.4.2014, nel testo di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo l'**art. 3, comma 2) lett. b)** con il seguente:

*A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;*

2) di modificare il "Regolamento per la disciplina della TASI", approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29.4.2014 nel testo di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo l'**art. 4, comma 2) lett. b)** con il seguente:

*A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi.*

3) di modificare il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 29.4.2014 nel testo di cui all'allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come segue:

a) Inserimento del comma 5) all'art. 13 del Regolamento per la disciplina della TARI, riferito alle **"Riduzioni del tributo"**: *A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l'imposta TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine della applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento da parte del soggetto passivo di imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis D.L. 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014.*

b) eliminazione del terzo periodo dell'art. 8, comma 5) a seguito di abrogazione dell'art. 1 comma 661 della Legge n. 147/2014 da: *"Eventuale ridefinizione della superficie, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 661 della legge 147/2013, può avvenire previa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, supportata da idonea documentazione"*.


c) inserimento nel terzo periodo dell'art. 8, comma 5): *"Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione. In tal caso, la quantificazione del tributo tari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione"*;

d) Inserimento della specificazione "non residenti" dopo le parole utenze domestiche all'art. 13 comma 3);

4) di stabilire che i contribuenti A.I.R.E. che, per l'anno di imposta 2014, abbiano versato a titolo di TASI con l'aliquota al 3,3 per mille facendo valere l'assimilazione all'abitazione principale, già prevista dal Regolamento Comunale IMU, anziché versare l'IMU con l'aliquota al 9,6 per mille, dovuta a seguito della eliminazione per espressa previsione normativa, possano regolarizzare la propria posizione anno 2014 con il versamento della rata a dicembre, senza l'applicazione di sanzione alcuna a saldo, stante la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata, tale da ritenere applicabile l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 Statuto del Contribuente;

5) di disporre che la presente deliberazione, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e ss.mm..

Con le medesime risultanze, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI MORDANO

## SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTI IMU - TASI E TARI AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DEL D.L. N. 47/2014 E ADOZIONE MODIFICHE REGOLAMENTARI

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 TU 267/2000)**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

---

---

---

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dal Monte Dr.ssa Claudia)*

Mordano,

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 TU 267/2000)**

Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

---

---

---

Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

---

---

---

*Il Responsabile Servizio  
ECONOMICO FINANZIARIO*

*(Casolini Dr. Marco)*

Mordano,

**PARERE DEL REVISORE CONTABILE IN ORDINE A:**

**ADEGUAMENTO REGOLAMENTI IMU- TASI E TARI AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DEL DL 47/2014 E ADOZIONE MODIFICHE REGOLAMENTARI.**

**PREMESSO** che con deliberazioni C.C. nn. 17, 18 e 19 del 29.4.2014, in ottemperanza all'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) di istituzione della imposta unica comunale (IUC) venivano adottati i regolamenti di disciplina di IMU, TASI e TARI a valere dal 1.1.2014;

**CONSIDERATO** che nel corso dei mesi successivi sono intervenute modifiche legislative che hanno determinato l'opportunità di un adeguamento dei testi regolamentari approvati con gli interventi normativi sopravvenuti e, in particolare riferibili a:

1) in materia di IMU e TASI per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.), con l'art. 9-bis del D.L. 28-3-2014 n. 47 conv. in legge 23 maggio 2014, n. 80 entrato in vigore il 28 maggio u.s., viene modificato l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eliminando la potestà regolamentare del comune con la quale questo poteva determinare l'assimilazione ad abitazione principale (e quindi la conseguente esclusione dall'IMU) dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Detta assimilazione non può più essere applicata fin dall'anno di imposta 2014. Mentre si prevede che *«A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.»*

Poiché il Comune di Mordano ne aveva disciplinato l'assimilazione alla lett. b) dell'art. 3, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'IMU, e alla lett. b) dell'art. 4, comma 2, del Regolamento per la disciplina della TASI, ne viene proposta l'eliminazione e la sostituzione con la formulazione consona alla normativa di legge, operativa dal 2015.

2) in materia di TARI, con riferimento agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.) di cui al punto 1) viene prevista l'applicazione di una riduzione a decorrere dal 2015; la proposta deliberativa la introduce nel regolamento comunale TARI all'art. 13 comma 5), fra le **“Riduzioni del tributo”**.

3) ancora in materia di TARI, la proposta di modifica prende in esame gli interventi legislativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del d.l. n. 16 del 2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, che modifica nuovamente il regime per i rifiuti speciali abrogando il comma 661 e riscrivendo l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013. La modifica interviene dopo il terzo periodo dell'art. 8, comma 5) sostituendo quello precedente con *“Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione”*.

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, ai tributi locali istituiti con l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 (IUC);

**VISTO** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

*approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

**CONSIDERATO** tuttavia che le modifiche ai regolamenti sottoposte a questo Collegio sono riferibili ad adeguamenti normativi intervenuti in data successiva all'approvazione degli stessi, cui occorre dare attuazione;

**ESAMINATI** gli schemi di modifica dei regolamenti per la disciplina di IMU, TASI e TARI predisposti dal competente ufficio comunale ai sensi dell'art. 1 commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ss. mm con DL n. 16 del 6 marzo 2014, sottoposto a questo collegio;

**RILEVATO** che gli schemi di modifica dei regolamenti sono aderenti al disposto normativo ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss. della legge 147/2013;

**SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012:

---

Il revisore contabile

\_\_\_\_\_

Mordano, \_\_\_\_\_ 2014



